

COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BO)

DESCRIZIONE DEI LAVORI

- BIBLIOTECA COMUNALE - COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

COMMITTENTE :

Comune di Zola Predosa

PROGETTO ARCHITETTONICO :



STUDIO BETA ASSOCIATI
via Castiglione, 31 - 40124 BOLOGNA
tel: 051 270290 fax: 051 2915203
P.IVA 01998241200
e-mail: info@studiobeta.bo.it

ing. Giuseppe Tartarini

PROGETTO DELLE STRUTTURE :



STUDIO BETA ASSOCIATI
via Castiglione, 31 - 40124 BOLOGNA
tel: 051 270290 fax: 051 2915203
P.IVA 01998241200
e-mail: info@studiobeta.bo.it

ing. Giuseppe Tartarini

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DESCRIZIONE TECNICO - ECONOMICA DEI LAVORI

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

POSIZIONE

02718

ELABORATO N.

CS

REV.

00

DATA

20.12.2019

N.

00

DATA

20.12.2019

OGGETTO

EMISSIONE

REVISIONI

NOME FILE: 02718_CS_00.DWG

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE PRIMA
DESCRIZIONE TECNICA E ECONOMICA DEI LAVORI

INDICE

ART. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2.	DICHIARAZIONE DI ESATTA CONOSCENZA DELLO STATO DEI LUOGHI.....	5
ART. 3.	PREZZO DELL'APPALTO.....	6
ART. 4.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	9
ART. 5.	DESIGNAZIONE DELLE OPERE	10
ART. 6.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	12
ART. 7.	DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI	13
ART. 8.	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI	13
ART. 9.	VARIAZIONE DEI LAVORI.....	14
ART. 10.	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	15
ART. 11.	ACCETTAZIONE E QUALITA' DEI MATERIALI	23
ART. 12.	CAMPIONI E MATERIALI - PROVE - INDAGINI	25
ART. 13.	PIANO DELLA SICUREZZA.....	26
ART. 14.	CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO	29
ART. 15.	LIMITI DELLE AREE DI INTERVENTO	30
ART. 16.	LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	31
ART. 17.	GUARDIANIA	31
ART. 18.	CONCESSIONE DI PUBBLICITA'	32
ART. 19.	ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE	32
ART. 20.	POLIZZA ASSICURATIVA	33
ART. 21.	ORDINE DEI LAVORI	36
ART. 22.	PROGRAMMA DEI LAVORI	37
ART. 23.	CONSEGNA DEI LAVORI.....	37
ART. 24.	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE	38
ART. 25.	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	41
ART. 26.	PENALE PER RITARDI – PREMIO DI ACCELERAZIONE	41
ART. 27.	NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI	42
ART. 28.	ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - CESSIONI DI CREDITO	43
ART. 29.	COLLAUDO	45
ART. 30.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	45
ART. 31.	RISERVE.....	51
ART. 32.	ORDINI DI SERVIZIO.....	51
ART. 33.	LAVORI URGENTI	52
ART. 34.	NORME DEI LAVORI	52

ART. 35.	OPERE NON CONFORMI	52
ART. 36.	ANOMALIE E CONTRADDIZIONI.....	53
ART. 37.	VERIFICHE - ISPEZIONI	53
ART. 38.	DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	53
ART. 39.	SCIoglimento E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	54
ART. 40.	AREE PER CANTIERI, MEZZI D'OPERA.....	54
ART. 41.	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE, ASSISTENTI DEL DIRETTORE.....	54
ART. 42.	PROTEZIONE AMBIENTALE	55
ART. 43.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	55

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori relativi al completamento della riqualificazione della Biblioteca Comunale di Zola Predosa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento utilizzata nello sviluppo della progettazione risulta la seguente:

1. Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016, n. 50 e Allegati (Codice dei contratti) aggiornato al Decreto Correttivo del 19 Aprile 2017, n. 56;
2. D.P.R. del 5 Ottobre 2010 n. 207 (Regolamento generale) (parti rimaste in vigore in via transitoria);
3. Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PANGPP), aggiornamento dell'allegato 1 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" del D.M. del 24 dicembre 2016 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)
4. D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
5. Tutta la normativa tecnica vigente in materia di costruzioni, sia generale che specialistica;
6. D.M. del 17 Gennaio 2018 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"
7. D.M. 11 Ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"

ART. 2. DICHIARAZIONE DI ESATTA CONOSCENZA DELLO STATO DEI LUOGHI

L'appaltatore riconosce di aver effettuato sopralluoghi all'interno e all'esterno del luogo di progetto e quindi di conoscere esaurientemente lo stato di fatto edilizio, impiantistico e di aver preso atto dell'utilizzo che ne continuerà a fare il Committente.

In particolare dichiara di aver constatato l'accessibilità agli spazi di possibile accantieramento e le modalità di accesso agli spazi oggetto del presente appalto;

L'appaltatore ha tenuto conto di tutte le predette circostanze e soggezioni nella formulazione del prezzo e pertanto assume a suo carico qualsiasi onere, costo o attività che si rendessero necessari nel corso dei lavori per dare l'opera finita nei tempi contrattuali.

L'Appaltatore è a conoscenza di tutte le vigenti norme di legge, di regolamento, nonché tecniche emanate dallo Stato, dalla Regione, dal Comune di Zola Predosa e da ogni altro ente competente, applicabili al contratto d'appalto ed alla esecuzione dei lavori.

ART. 3. PREZZO DELL'APPALTO

1. Il contratto è stipulato come "appalto a corpo" così come definito all'art. 43, comma 6, del DPR 5 Ottobre 2010 n. 207.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs.50/2016.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, nella descrizione relativa agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
6. L'Appaltatore, dopo aver preso visione del progetto, averlo verificato in ogni sua parte e fatto proprio, dà atto che il prezzo "a corpo" dell'appalto indicato nella sua offerta è stato determinato sulla base

degli elementi progettuali da lui verificati e ritenuti validi e che si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprendente l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto ma necessari per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle parti componenti. Pertanto l'Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo forfettario come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per realizzare l'opera a regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante "chiavi in mano", restando a carico dell'Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa e alea. In particolare, a mero titolo esemplificativo ma non limitativo, restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le ulteriori spese per indagini su sottoservizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
- le spese per opere provvisorie (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.); le spese per la deviazione del traffico pedonale e veicolare da eseguire in conformità alle indicazioni della Stazione Appaltante;
- le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
- gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
- gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di scarica, sia pubbliche che private;
- tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere, compreso oneri per conferimento materiali presso discariche autorizzate;
- tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Capitolato Generale d'Appalto ovvero nel Regolamento Generale (D.P.R. 207 del 5/10/2010 per quanto ancora in vigore e D.Lgs. 56 del 19/04/2017), ove applicabile, e, più in generale, ogni altro onere, anche se non esplicitamente espresso, che non sia stato menzionato nel presente Capitolato Generale d'Appalto.

7. Prima della sottoscrizione del contratto la Stazione appaltante procederà alle necessarie verifiche circa l'effettiva sussistenza e la persistenza in capo all'appaltatore dei requisiti e delle condizioni di

partecipazione alla gara di cui alle vigenti prescrizioni di legge, ed alle previsioni del bando di gara.

8. Il concorrente risultato aggiudicatario della gara verrà invitato a presentarsi, salvo diverso termine indicato nel bando, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione, per la firma del contratto. Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione entro il termine stabilito nella comunicazione di aggiudicazione, sarà considerato decaduto.

3.1. IMPORTI DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto ammonta a € 98.927,77 oltre a me 4.652,78 a copertura degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Opera (soggette ad iva 22%)	78.123,79
Opere (soggette iva 4% abbattimento Barriere architettoniche)	16.151,20
ONERI PER LA SICUREZZA (D.Lgs 81/2008) IVA 22%	3.722,22
ONERI PER LA SICUREZZA (D.Lgs 81/2008) IVA 4%	930,56
TOTALE OPERE	98.927,77
IVA SUI LAVORI AL 22%	18.006,12
IVA SUI LAVORI AL %	683,27
INCENTIVI RUP	1.860,56
Imprevisti, oneri ANAC e arrotondamenti	20.522,28
TOTALE QUADRO ECONOMICO	140.000,00

Nel quadro economico sopra riportato non sono sommate le voci del computo metro estimativo nr 7,8 , 9 in quanto non sono previste in questo appalto ma saranno finanziate con successivo affidamento

3.2. CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **"OG1: Edifici civili ed industriali"**. I lavori sono classificati come segue:

	CATEGORIE	EURO	OPERE	QUALIFICAZIONE	% Massima subappaltabile
1	OG1	€ 108.826,27	Edifici civili ed industriali	Obbl./Subapp./Scorp.	30%
		€ 108.826,27			

3.3. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 184 del regolamento D.P.R. 207/2010, sono indicati nella tabella "B", allegata allo stesso capitolato generale quale parte integrante e sostanziale.

ART. 4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. L'Appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel Contratto d'appalto, nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori edili, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 5. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

La designazione dettagliata delle opere è contenuta negli elaborati di progetto esecutivo, facenti parte del contratto, come indicati nell'Elenco elaborati di progetto.

L'appalto ha per oggetto i lavori relativi al completamento della riqualificazione della Biblioteca Comunale di Zola Predosa.

Le lavorazioni in appalto si possono così riassumere:

a) ACCANTIERAMENTO E ONERI PER LA SICUREZZA

- accantieramento,
- rimozioni e demolizioni,
- oneri di discarica,

b) INTERVENTI EDILI

- realizzazione nuova distribuzione interna,
- fornitura e posa di serramenti,
- interventi atti al superamento delle barriere architettoniche (adeguamento rampe esistenti)
- adeguamento compartimentazioni REI,

c) INTERVENTI STRUTTURALI

- Inserimento di catene metalliche,
- Rinforzo di pareti in laterizio con betoncino armato,
- Consolidamento strutture di copertura con inserimento di profilati metallici

d) IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

- adeguamento impianti elettrici esistenti
- realizzazione impianti termoidraulici a servizio dei nuovi blocchi bagni

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni ed elaborati facenti parte del progetto e qui sotto elencati:

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO			
N. PROG	NOME	NUMERO	DESCRIZIONE ELABORATO
			DOCUMENTAZIONE GENERALE
1	EE		Elenco elaborati
2	RT		Relazione tecnica generale
3	CS		Capitolato speciale d'appalto - descrizione tecnico economica lavori
4	CSOE		Capitolato speciale d'appalto – opere edili
5	CSIM		Capitolato speciale d'appalto – impianto meccanico
6	CSIE		Capitolato speciale d'appalto – impianto elettrico
7	LLF		Lista delle lavorazioni e forniture
8	CME		Computo metrico estimativo
9	QIMO		Quadro incidenza manodopera
10	EPU		Elenco prezzi unitari
11	EDV		Elenco descrittivo delle voci
12	QE		Quadro economico
13	AP		Analisi prezzi
			SICUREZZA CANTIERE
14	PSC		Piano di sicurezza e coordinamento
15	CRONO		Cronoprogramma
16	LAY		Layout di cantiere
			OPERE EDILI
17	RTOE		Relazione tecnica opere edili
18	EA	01	Stato di fatto: piante
19	EA	02	Progetto: piante
20	EA	03	Interventi: piante
21	EA	04	Progetto - piante
22	EA	05	Progetto - abaco partizioni verticali e dettagli controsoffitto
23	EA	06	Progetto - servizi igienici
24	EA	07	Progetto - abaco infissi
25	EA	08	Progetto - pavimentazioni
26	EA	09	Progetto - controsoffitti
27	EA	10	Progetto - superamento barriere architettoniche
			OPERE STRUTTURALI
28	RC		Relazione di calcolo
29	ES	01	Materiali per uso strutturale - prescrizioni generali
30	ES	02	Edificio esistente: interventi di adeguamento

			IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
31	RTIE		Relazione Impianti elettrici
32	EIE	01	Stato di progetto: Planimetria con disp apparecchiature e condutture principali
33	EIE	02	Stato di progetto: Schemi elettrici
			IMPIANTI MECCANICI
34	RTIM		Relazione Impianti meccanici
35	EIM	02	Piante a quota 3,61 ml e 5,42 ml: nuovi servizi igienici - distribuzione idrico sanitaria e scarichi acque reflue
			PIANO DI MANUTENZIONE E FASCICOLO DELL'OPERA
36	PM		Piano di manutenzione OE
37	FO		Fascicolo dell'opera OE
			ADEMPIMENTI VVF
38	RTVVF		Relazione richiesta parere VVF
39	VVF	01	Stato di progetto: piante richiesta parere VVF

NOTA IMPORTANTE: In relazione agli elaborati sopra riportati si precisa che per quanto riguarda l' impianto elettrico gli elaborati progettuali riportano anche i nuovi corpi illuminanti mentre nel presente appalto sono inseriti solamente gli interventi relativi all' impiantistica, è stata stralciata quindi la fornitura dei corpi illuminanti.

ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti allegati e/o richiamati:

1. L'offerta e le dichiarazioni d'obbligo dell'Appaltatore aggiudicatario;
2. Capitolato generale d'appalto D.M.LL.PP. 145/2000;
3. il presente Capitolato Generale d'Appalto - Parte Prima: Descrizione tecnica e economica dei lavori;
4. Lista delle categorie di lavorazioni e forniture;
5. L'offerta tecnica presentata in gara;
6. gli Elaborati grafici di progetto;
7. il Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
8. il Cronoprogramma dei Lavori;
9. le Polizze Assicurative.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano, comunque,

attinenza o applicabilità con l'esecuzione dell'Appalto in vigore e che vengano emanate, prima dell'ultimazione dei lavori dallo Stato e dagli Enti che abbiano titolo.

ART. 7. DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore eseguirà le prestazioni secondo la scelta dell'Ente Appaltante e/o del Direttore dei Lavori; questa norma si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.

In linea generale, salvo specifiche disposizioni del Direttore dei Lavori, in caso di disegni con scale diverse sarà ritenuta valida l'indicazione riportata nel disegno con scala di riduzione minore.

Nel caso che alternative si riscontrassero tra i diversi atti contrattuali, l'Appaltatore adempirà eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata da:

1. Contratto d'appalto;
2. Capitolato Generale d'Appalto – Parte Prima: Descrizione tecnica e economica dei lavori;
3. Lista delle categorie di lavorazioni e forniture;
4. L'offerta tecnica presentata in gara;
5. Elaborati grafici di progetto;
6. Relazioni tecniche.

In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato, prevalgono sulle diverse e minori prestazioni degli atti contrattuali.

ART. 8. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

Per tutto quanto non previsto dal Contratto d'appalto e dal presente Capitolato, anche in deroga alle medesime, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle seguenti normative in quanto applicabili al rapporto:

- D.Lgs. n. 56 del 2017 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 2006, "parti rimaste in vigore in via transitiva ai sensi art. 216-217 D.lg 50/2016"*;

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 - *Capitolato generale d'appalto*;
- D.lgs 09/04/2008 – n° 81 integrato dal D.Lgs 3/04/2009 n° 109 *Testo unico sulla sicurezza*;
- D.lgs 152/2006 e s.m.i. *Testo unico ambientale*.
- D.M. 11 Ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di incondizionata loro accettazione.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano comunque attinenze o applicabilità con l'esecuzione dell'appalto, in vigore e che vengano emanate, prima dell'ultimazione dei lavori, dallo Stato e dagli Enti che ne abbiano titolo.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti dalla data di stipula del Contratto d'appalto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

ART. 9. VARIAZIONE DEI LAVORI

La Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 56 del 2017 la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori.

Salvo quanto espressamente indicato, nessuna delle opere indicate negli elaborati progettuali è esclusa dall'Appalto.

I prezzi unitari offerti, di cui alla Lista delle categorie di lavorazioni e forniture, si intendono verificati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

A tale fine resta convenzionalmente inteso che i prezzi offerti, al netto del ribasso d'asta, comprendono le maggiorazioni della percentuale per spese generali e per utile dell'Impresa e le maggiorazioni per lavori notturni.

ART. 10. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Regolamento Generale e al D.P.R. 19/04/2000 n.145 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici e dagli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

10.1.

L'Appaltatore dovrà eseguire a regola d'arte tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'opera, anche se non espressamente specificati nei documenti contrattuali, o indicati dalla Direzione Lavori, ottemperando a tutte le normative di legge, decreti, e regolamenti nazionali e locali vigenti e/o in vigore dopo l'inizio dei lavori.

10.2.

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di esecuzione dei lavori, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, delle procedure di cui all'art.17 della legge 68/99 "Norme per il diritto dei lavoratori disabili", le norme fiscali e qualsiasi altra norma possa comunque interessare l'appalto e la sua esecuzione, assumendo quindi le conseguenti responsabilità civili e penali previste dalla legge.

L'Appaltatore in qualità di sorvegliante del cantiere e dei lavori, ne assumerà tutti i rischi nei confronti della Committente fino alla data del collaudo finale delle opere.

Per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo di salvaguardare, a sue spese e fino al collaudo finale o presa di possesso da parte della Committente, i materiali e le opere da furti, degrado e danni di qualsiasi natura.

In nessun caso verrà corrisposta alcuna indennità all'Appaltatore a seguito di furti, perdite, avarie e danni provocati a persone, opere, installazioni e materiali.

I danni resteranno sempre e comunque a totale carico dell'Appaltatore.

10.3.

La formazione del cantiere attrezzato con tutti i più moderni e perfezionati impianti, per assicurare una rapida esecuzione di tutte le opere da costruire; l'esecuzione delle recinzioni di cantiere secondo quanto verrà disposto dalla Direzione Lavori, nonché la manutenzione e la pulizia dello stesso cantiere.

La pulizia, l'asporto a sua cura e spese degli impianti, delle infrastrutture e recinzioni di cantiere a fine lavori e/o su ordine della Direzione Lavori compreso il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta.

Qualora si rendesse necessario l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere allo spostamento delle attrezzature, materiali, ecc. di cantiere in altra area idonea, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

10.4.

La delimitazione e/o la chiusura con pannellature cieche delle aree di lavoro adiacenti al cantiere ove operino i dipendenti dell'Appaltatore, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, in modo da garantire la corretta circolazione dei mezzi e l'incolumità delle persone impedendo nello stesso tempo l'accesso di estranei alle aree operative.

10.5.

La fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro. L'ubicazione e la formazione degli "sbarramenti" dovranno essere concordati con il Direttore dei Lavori.

10.6.

L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni e diurni. Le aree di lavoro e le vie di circolazione in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, dovranno disporre di una illuminazione di emergenza di sufficiente intensità. E' a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria di detto impianto di illuminazione.

10.7.

La pulizia quotidiana del cantiere compreso lo smaltimento dei relativi rifiuti (raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento) differenziato per i rifiuti tossici e/o nocivi per i quali la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dovrà avvenire tramite Ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della normativa vigente.

10.8.

La predisposizione di tutte le protezioni temporanee richieste dalla Direzione Lavori atte ad evitare durante le operazioni di verniciatura, rivestimento ed isolamento la dispersione di polvere, pulviscolo e fibre in genere, nelle aree di lavoro ed in quelle ad esso adiacenti; il divieto di effettuare, all'interno del cantiere, lavori di sabbiatura se non in apposito capannone chiuso.

Fornire ai tecnici e agli operai tutti gli strumenti ed attrezzi (lavoro disto laser, livella laser, rilevatori cavi e condutture), per rilievi e tracciamenti.

Dovrà eseguire tutti i rilievi in sito necessari all'esecuzione delle opere da realizzare.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile di ogni conseguenza dovuta ad errori di rilievo e/o misurazione.

10.9.

Fornire tutte le disposizioni antinfortunistiche, le segnalazioni acustiche e visive, diurne e notturne, tutti i cartelli di segnaletica, frecce direzionali per la circolazione interna al cantiere, per i posti di parcheggio e stoccaggio autorizzati, per la circolazione pedonale, per l'accesso alle vie aree di lavoro.

La segnaletica dovrà essere conforme alle Leggi, regolamenti e normative vigenti.

Dovrà, inoltre, essere predisposto qualsiasi altro accorgimento che potrà occorrere, a scopo di sicurezza delle persone e cose, o che venisse particolarmente indicato dalla Direzione Lavori e dal responsabile per la sicurezza e la prevenzione nominato dalla Committente.

10.10.

I rilievi, con l'ausilio anche di idonea strumentazione, atti alla individuazione di manufatti, cavi elettrici e telefonici, condotte di acqua, fognatura, ecc., esistenti nelle aree di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il rilievo piano altimetrico di tutte le reti di sottoservizi e sopraservizi presenti nell'area di intervento, e a consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale rilievo in formato digitale. Tale rilievo potrà essere eseguito anche per zone, e in fasi successive, ma in ogni caso dovrà essere completato e consegnato alla D.LL. prima dell'inizio effettivo dei lavori nell'area interessata.

10.11.

L'Appaltatore dovrà garantire l'ininterrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere per tutta la durata dei lavori.

L'Appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi genere derivanti dalla interruzione accidentale delle reti impiantistiche provocata dalla propria attività; saranno a suo carico le riparazioni dei guasti che per qualsiasi causa potessero venire recati alle opere, alle condutture e loro accessori.

In caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici, elettrici, ecc., l'Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Committente, oltre che alla Direzione Lavori, che potrà far eseguire i lavori di riparazione addebitandone la spesa all'Appaltatore.

10.12.

L'Appaltatore dovrà assicurare l'accesso al cantiere, previa l'autorizzazione della Direzione Lavori, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono i lavori per conto diretto della Committente, nonché a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed

apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Committente intende eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

10.13.

Il ricevimento a sua cura e spese in cantiere, con l'obbligo della perfetta custodia e sotto la sua completa responsabilità, dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, anche se provvedute ed eseguite da altra ditta per conto della Committente, compreso l'onere dello scarico e dei trasporti a deposito.

10.14.

Gli eventuali compensi a terzi, privati o Enti, per i danni fortuiti causati ai beni degli stessi in dipendenza dei lavori in oggetto.

10.15.

L'Appaltatore dovrà realizzare a propria cura e spesa, da operatore di gradimento della Direzione Lavori, con frequenza di almeno 2 (due) volte alla settimana e/o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori, la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione.

Le fotografie dovranno essere:

- in formato digitale, consegnate in 1 (una) copia su CD rom; ciascun file dovrà essere nominato con la data di rilievo e un numero progressivo, nel formato AAMMGG00.

L'Ente Appaltante si riserva di far eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il costo all'Appaltatore.

10.16.

Entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà realizzare 1 (uno) cartello di cantiere delle dimensioni minime previste dalla vigente normativa e comunque delle dimensioni che verranno indicate dalla Direzione Lavori, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento.

Rimangono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di realizzazione, installazione e smontaggio a fine lavoro del cartello.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, calcolati per resistere alle azioni del vento, con materiali di decoroso aspetto e con scritte indelebili anche a colori e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

10.17.

Qualora ne venisse fatta richiesta dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà concedere l'uso anticipato di parte delle zone interessate dall'intervento,

prima della loro ultimazione, senza perciò aver diritto a speciali compensi o che questo costituisca consegna del lavoro; potrà solo richiedere che venga constatato lo stato delle opere per essere garantita da possibili danni che potessero derivarle.

10.18.

L'Appaltatore è l'unico responsabile delle proprie installazioni, magazzini, spogliatoi, attrezzature, materiali in opera o stoccati all'interno del cantiere anche se dati in uso dalla Committente.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le riparazioni o sostituzioni qualunque sia la causa che le abbia determinate.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile dei lavori e delle forniture.

Il collaudo finale dei lavori, e/o gli esiti delle prove non diminuiscono, in alcuna misura, la responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà responsabile dell'osservanza della disciplina di cantiere e dovrà impedirne l'accesso alle persone non autorizzate dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore è tenuto alla sorveglianza continua del cantiere al fine di evitare qualsiasi incidente ai lavoratori, anche appartenenti ad altre imprese, al personale occupato a qualsiasi titolo nel cantiere ed a terzi.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni da chiunque subiti a causa di negligenza nell'esecuzione dei propri lavori o nel comportamento di propri tecnici ed operai. Egli s'impegna a garantire la Committente e la Direzione Lavori da ogni azione che potrebbe essere esercitata contro costoro dovuta all'inosservanza di qualunque suo obbligo contrattuale.

10.19.

L'Appaltatore sarà garante, nei confronti della Committente, contro ogni rivendicazione inerente forniture, materiali e procedimenti utilizzati per l'esecuzione dei lavori, che potrebbe essere avanzata da titolari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbricazione ecc.

L'Appaltatore, se necessario, dovrà ottenere tutte le concessioni, licenze od autorizzazioni necessarie; restano a suo carico le spese per diritti, canoni o indennità conseguenti.

In caso di qualsiasi eventuale azione intrapresa nei confronti della Committente per abusi da parte dell'Appaltatore di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, ecc., quest'ultimo dovrà sollevare la Committente da tutti i danni e spese conseguenti.

10.20.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere tassativamente garantita l'accessibilità delle strade di percorrenza e degli accessi in tutte le loro parti e/o funzioni.

Si dovrà garantire l'agibilità degli accessi pedonali e carrabili in maniera continuativa, con protezione dei percorsi esistenti e/o con allestimento di percorsi protetti alternativi, anche temporanei dove occorra, accuratamente indicati e delimitati, così come verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori.

A tale scopo i lavori saranno effettuati anche a tronchi successivi e con le interruzioni necessarie a rispettare le prescrizioni precedenti. Gli oneri e spese conseguenti a quanto sopra restano a completo carico dell'Impresa e si devono intendere compresi nei prezzi contrattuali.

10.21.

Quando i lavori avvengano in prossimità di spazi pubblici o aperti al pubblico l'Appaltatore, a suo carico, dovrà provvedere a tutte le misure necessarie, anche se non indicate dalla Direzione Lavori, per eliminare o ridurre, il più possibile, qualsiasi pericolo e/o inconveniente (difficoltà di accesso, rumore, fumi, polvere, ecc.) recato agli abitanti ed al pubblico.

10.22.

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme vigenti in materia di rumore negli ambienti di lavoro prodotto dalle attrezzature impiegate per la realizzazione dei propri lavori realizzando, se necessario, temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta della Direzione Lavori o dell'Ente Appaltante.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà assicurare il contenimento massimo del rumore generato dal cantiere, nel rispetto della normativa vigente.

10.23.

L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le misure necessarie e conformi alle prescrizioni previste dal D.lgs 106/2009 Testo unico sicurezza in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro, ai fini anche di garantire la totale operatività della viabilità e dei parcheggi.

10.24.

Sono compresi nell'offerta tutti gli oneri derivanti dalla verifica - compresa la presa visione ed il controllo degli elaborati as-built disponibili presso la Committente - degli impianti eseguiti nell'area in funzione dei collegamenti e degli allacciamenti da realizzarsi nel corso dei lavori.

Sono compresi, inoltre, se ritenuto necessario dai progetti, lo spostamento, le modifiche, le integrazioni e il loro ripristino a perfetta regola d'arte e secondo le normative tecniche e di legge vigenti di impianti esistenti.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le misure necessarie e conformi alle prescrizioni previste da Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore, per la perfetta esecuzione dei lavori, previo accordo scritto con le Società distributrici e/o proprietarie dei sottoservizi.

10.25.

Sono compresi nell'offerta tutti quei particolari oneri derivati da aree di cantiere confinanti con altre aree in uso alla Committente che determinano lavorazioni, quali:

- raccordi di tubazioni e impianti esistenti;
- riprese di pavimentazioni.

Tale elenco ha carattere esemplificativo. L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le opere necessarie e conformi alle prescrizioni previste dai documenti contrattuali e dalle Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore, per l'esecuzione delle opere sopra indicate.

L'eventuale sopralluogo NON accurato in fase di gara d'appalto, non potrà, in alcun modo dar diritto ad alcun riconoscimento di maggior compenso per l'Appaltatore.

Imposte di registro, tassa di bollo, ecc. - Assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tassa di bollo, e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie, inerenti l'appalto, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente, e comunque fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

10.26.

Le aree indicate dalla Direzione Lavori e messe a disposizione dall'Appaltatore dovranno essere sgomberate immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori o dopo la richiesta scritta della Direzione Lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo sgombero immediato ed al trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, del materiale non più riutilizzabile e/o di risulta.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di disporre lo sgombero e l'evacuazione di tutti i materiali non utilizzati e lasciati incustoditi dall'Appaltatore all'interno del cantiere; l'Appaltatore non potrà, per questo, avanzare alcun reclamo né chiedere alcuna indennità di sorta.

Il cantiere dovrà essere mantenuto in uno stato di costante pulizia.

L'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri rifiuti anche speciali, tossici e/o nocivi con le modalità previste dalla normativa vigente e dei materiali non utilizzati o derivanti dalle proprie lavorazioni al termine di ogni intervento e/o giornata lavorativa e all'ultimazione dei lavori.

10.27.

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice di effettuare in fase di gara un accurato sopralluogo per prendere visione dello stato dei lavori con

particolare riferimento ai limiti di appalto previsti in progetto, agli accessi al cantiere.

10.28.

Tutti gli impianti previsti dovranno essere forniti dei relativi certificati di conformità a norma di legge relativi alla porzione di impianti eseguiti in relazione ai limiti di consegna degli impianti esistenti.

Tutti gli impianti dovranno essere compatibili agli impianti esistenti e collaudati in omogeneità con questi.

10.29.

Nel corso delle attività di Direzione Lavori, il Direttore Lavori, quando necessario per l'effettuazione di un controllo, indicherà quale strumento di misurazione dovrà essere utilizzato e con quale livello di precisione. In tal caso l'Appaltatore o il professionista a cui l'Appaltatore si rivolgerà, dovrà:

- Fornire anticipatamente informazioni alla Direzione Lavori sul tipo e caratteristiche dello strumento che intende utilizzare richiedendo benestare;
- Fornire evidenze dell'avvenuta taratura dello strumento non oltre 1 anno prima dell'utilizzo (certificati di taratura, meglio se emessi da centri di taratura accreditati SIT o dichiarazioni scritte sulle modalità utilizzate per la taratura interna e la data in cui è stata effettuata);
- Dare evidenza che l'operatore addetto all'uso sia idoneo e abilitato all'uso dello stesso.

10.30.

La predisposizione di tutta la documentazione di propria competenza necessaria per l'ottenimento de permessi d'uso da parte degli Enti e autorità preposte.

10.31.

Eseguire in corso d'opera tutte le prove ritenute necessarie, su richiesta della Committente e/o della D.LL., quali prove si piastra, carotaggi, analisi di laboratorio, etc.

10.32.

Fornire tempestivamente, su richiesta della Committente e/o della D.LL., relazioni sullo stato e sull'andamento dei lavori, notizie statistiche sui lavori e quant'altro necessario.

10.33. NORME SPECIFICHE SUL SISTEMA COMPLESSIVO ANTINCENDIO

Oltre a quanto previsto dalle vigenti normative, da quanto elaborato nel progetto e dalle prescrizioni che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori per sopravvenute esigenze di adeguamento normativo si specifica che:

- L'Appaltatore dovrà provvedere, sotto la sua diretta responsabilità, che ogni materiale fornito e posato sia certificato dal fornitore e dall'installatore, per la classe e le caratteristiche relative al comportamento al fuoco e fornire certificazioni sulle resistenza al fuoco, di corretta posa dei prodotti, secondo le procedure previste dalla vigente normativa e disposte dal locale Comando VV.F. anche attraverso l'impiego a suo carico di professionisti abilitati ai sensi della legge 818/84.
- La documentazione relativa alla resistenza/reazione al fuoco con le relative certificazioni di prova od omologazioni e di conformità nonché della eventuale marchiatura CE (se obbligatoria) dovrà essere consegnata alla D.L. contestualmente alle campionature dei materiali per la relativa approvazione; la mancata consegna non consentirà alla DL l'approvazione del materiale e pertanto eventuali ritardi nelle lavorazioni saranno da imputarsi all'impresa;
- La documentazione relativa alla corretta posa ed alla corrispondenza in opera dovrà essere consegnata per ogni lavorazione immediatamente dopo il completamento della posa in opera e sarà ritenuta indispensabile per inserire la relativa lavorazione nella contabilità dei lavori eseguiti.
- Ogni opera di finitura non graficizzata che si rendesse necessario eseguire, per la compatibilità dell'intero sistema agli elaborati, è a carico dell'Appaltatore.

ART. 11. ACCETTAZIONE E QUALITA' DEI MATERIALI

Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione scritta da parte della Direzione Lavori.

Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI, di prova e di accettazione, ed alle tabelle CEI, UNEL, ISPEL, alle norme CIG, ISO, IEC, NFPA, CEM in vigore, al marchio di qualità I.M.Q., nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nella Relazione Generale e Tecnica, nelle Specifiche Tecniche, nell'elaborato Elenco Voci e negli elaborati grafici.

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, Enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dei Lavori, impieghi materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali.

Così come previsto dall'art. 15 Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, integralmente applicabile, l'accettazione dei materiali diverrà definitiva solo dopo la loro messa in opera.

I materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere. In caso contrario l'Ente Appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, al quale farà carico qualsiasi danno che potrà derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Le spese sostenute dall'Ente Appaltante per la rimozione d'ufficio verranno dedotte dal primo pagamento utile.

I materiali introdotti in cantiere, anche se accettati dalla Direzione Lavori e parzialmente accreditati all'Appaltatore, restano in sua custodia nonché a suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera e ciò non solo in caso di distruzione o deterioramento ma altresì di sottrazione, da chiunque causati.

In ragione della presenza di più ditte nella medesima area di cantiere, particolare attenzione dovrà essere prestata dall'Appaltatore nella protezione dei materiali, restando l'Ente Appaltante estraneo a qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito.

Nessun compenso sarà dovuto all'Appaltatore per danni derivati da cause di forza maggiore ai materiali approvvigionati e non ancora posti in opera.

11.1. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati, a cura e spese dell'appaltatore, a discarica pubblica o autorizzata che l'appaltatore stesso si riserva di comunicare alla stazione appaltante, intendendosi l'appaltatore compensato degli oneri tutti a titolo semplificato e non esaustivo (trasporto, analisi, certificazioni e stoccaggio).

I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati, a cura e spese dell'appaltatore, a discarica pubblica o autorizzata che l'appaltatore stesso si riserva di comunicare alla stazione appaltante, intendendosi l'appaltatore compensato degli oneri di tutti a titolo semplificato e non esaustivo (trasporto, analisi, certificazioni e stoccaggio).

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto segue. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

ART. 12. CAMPIONI E MATERIALI - PROVE - INDAGINI

I materiali impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nei documenti di appalto. Salvo diversa precisazione dovrà essere sempre assicurata la conformità dei materiali alle normative italiane vigenti.

Se richiesto, l'Appaltatore deve fornire tutte le informazioni circa la provenienza dei materiali e delle forniture; dovrà, inoltre, fornire obbligatoriamente la versione originale dei manuali d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature installate.

L'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio di ogni singola lavorazione, campioni di tutti i materiali che intende impiegare.

Il controllo dei materiali da parte della Direzione Lavori potrà essere eseguito in cantiere o sul luogo di produzione prima della fornitura.

Qualora la Direzione Lavori ritenesse i materiali non idonei, potrà imporre l'immediata sostituzione a cura e spese dell'Appaltatore.

Quanto sopra non solleva l'Appaltatore dalla totale responsabilità circa la qualità dei materiali forniti e delle opere eseguite, così come non lo esonera dall'effettuare tutte le prove prescritte dalla legge quali:

- le prove di carico e verifiche delle varie strutture (strutture di fondazione ed in elevazione) che venissero ordinate dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori, comunque occorrenti per l'esecuzione di prove e verifiche;

- le prove di ogni tipo relative ad opere civili ed impianti come richiesto nella descrizione dei lavori e nelle norme tecniche quali:
 - prove di tenuta per fognature, ecc.
 - prove su piastra per le fondazioni stradali.
 - Prelievo di campioni e prove di laboratorio per le pavimentazioni in conglomerato bituminoso e/o calcestruzzo;
 - Carotaggi per la verifica degli spessori delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso e/o calcestruzzo.

In tutti i casi dove gli aggettivi “equivalente” o “similare” siano indicati nei Capitolati Tecnici, gli Appaltatori dovranno sottoporre i materiali sostitutivi all'approvazione della Direzione Lavori, prima della loro messa in opera.

L'impiego di materiali o procedure non tradizionali sarà subordinato alla preventiva approvazione della Direzione Lavori.

I campioni dei materiali richiesti dalla Direzione Lavori saranno conservati presso apposito locale e/o presso l'ufficio di cantiere della Direzione Lavori ed utilizzati quale riferimento per il controllo delle forniture e per il collaudo finale delle opere.

Ove richiesto dalla Direzione Lavori, verranno eseguite campionature in cantiere, di opportuna dimensione, stabilite di comune accordo.

Tutte le indagini oltre a quelle già eseguite dai progettisti che l'Appaltatore ritenesse opportune e che gli competono per legge con l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda l'esattezza delle prove stesse.

ART. 13. PIANO DELLA SICUREZZA

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

La Ditta Appaltatrice è obbligata ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione (ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV) e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dalla Stazione Appaltante.

13.1. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

La Ditta Appaltatrice può presentare alla Stazione Appaltante e congiuntamente al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, definito ai sensi dell'articolo 89, lettera f) del D.Lgs 81/08, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
- b) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
- c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

La Ditta Appaltatrice ha il diritto che la Stazione Appaltante si pronunci tempestivamente, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni sono vincolanti per La Ditta Appaltatrice.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte della Ditta Appaltatrice, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, la Stazione Appaltante non si pronunci:

Nei casi di cui al comma 1, lettera a) e b), le proposte si intendono accolte;

Nei casi di cui al comma 1, lettera c), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a) e b), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera c), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

13.2. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

La Ditta Appaltatrice, entro 30 giorni (trenta) dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'attività di cantiere, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione della posa in opera. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, lettera h) del D.Lgs 81/08, e l'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs 163/2006 e successive

modifiche ed ai sensi del punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, deve comprendere il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, del D.lgs. n. 81 del 2008, e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18, comma 2 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

La Ditta Appaltatrice è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici in conformità al al D.Lgs 81/08, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs 81/08, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dalla Ditta Appaltatrice. In caso di associazione temporanea detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui all'articolo 100 comma 1 del D.Lgs 81/08 e nel piano operativo di sicurezza.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 100 comma 4 del D.Lgs 81/08.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del D.Lgs 81/08 ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/08 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs 81/08.

Il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 89, lettera h) del D.Lgs 81/08, e l'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche, costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

13.3. OSSERVAZIONE ED ATTUAZIONI DEI PIANI DI SICUREZZA

La Ditta Appaltatrice è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 17 e 18 e all'allegato IV del D.lgs. n. 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs 81/2008 ed

alla migliore letteratura tecnica in materia.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della Ditta Appaltatrice, comunque accertate, previa normale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 14. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'impresa affidataria si obbliga ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori (italiani, extracomunitari e comunitari distaccati in Italia) e per tutta la durata dei lavori tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, se si tratta di impresa artigiana, la stessa potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalgono su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.

L'Impresa esecutrice dei lavori si obbliga ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se dovuti, contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni e accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se e in quanto costituiti e operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

Ai lavoratori extracomunitari e comunitari distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione dei lavori di cui si tratta, anche se assunti fuori dalla Regione Emilia Romagna

L'Impresa esecutrice dei lavori si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa esecutrice dei lavori è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Impresa esecutrice dei lavori, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Il pagamento di ogni acconto è subordinato a quanto oltre indicato all'art. 28 (subappalto) e all'art. 26 (pagamenti in acconto).

Qualora l'irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall'Impresa esecutrice dei lavori, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione della stessa, si procede alla sospensione del pagamento a saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento.

ART. 15. LIMITI DELLE AREE DI INTERVENTO

Il perimetro delle aree relative alle opere in appalto, così come indicato nelle planimetrie di progetto, potrà subire lungo il corso dei lavori, variazioni connesse all'esercizio dell'attività e alle lavorazioni non comprese nel presente appalto interessate dalle aree su indicate, ivi compresa la consegna di alcune aree in tempi successivi.

Dette variazioni saranno concordate con la Direzione Lavori, sia alla consegna del Programma Lavori da parte dell'Appaltatore sia durante l'esecuzione dei medesimi su richiesta dell'Ente Appaltante.

Gli adattamenti del Programma Lavori non potranno costituire diritto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'Appaltatore.

E', inoltre, a totale carico dell'Appaltatore l'onere del coordinamento con le altre imprese presenti nell'area di cantiere o nelle aree limitrofe alle quali siano stati affidati lavori non compresi nel presente Appalto.

ART. 16. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 del Capitolato Generale d'Appalto LL.PP., ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefissato per cause non ascrivibili all'Appaltatore, l'Ente Appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni sono compensate e previste nell'offerta economica fatta in sede di gara. Pertanto viene fatto obbligo all'Appaltatore di dare la propria reperibilità e disponibilità per l'esecuzione dei lavori, di qualsiasi tipo e natura, anche nei periodi di ferie e festivi.

ART. 17. GUARDIANIA

L'Appaltatore è responsabile della sorveglianza diurna e notturna, anche nei periodi festivi e di sospensione dei lavori, con il proprio personale di cantiere, di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali di proprietà della Committente in consegna all'Appaltatore.

Tale guardiania e sorveglianza si intende estesa fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, salvo quanto previsto dall'art. 41 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Egli è responsabile dei furti e dei danni causati dal proprio personale o avvenuti a danno del proprio personale, e deve eseguire tutte le denunce necessarie presso la Pubblica Autorità.

Il personale dell'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente i regolamenti vigenti in cantiere e le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori per quanto riguarda l'ordine, la disciplina in generale e la sicurezza; i lavoratori inadempienti ed indisciplinati saranno immediatamente allontanati e sarà loro vietato l'ingresso in cantiere.

L'Appaltatore dovrà tenere sempre a disposizione della Direzione Lavori l'elenco, redatto giornalmente, e i documenti, comprovanti la regolare posizione contrattuale delle persone presenti in cantiere, con indicazione di nome, cognome e specializzazione.

Tale disposizione è da intendersi estesa anche agli eventuali subappaltatori autorizzati dalla Committente.

L'Appaltatore dovrà allontanare immediatamente dal cantiere le persone che a giudizio della Direzione Lavori fossero giudicate non idonee all'esecuzione dei lavori a loro assegnati, provvedendo all'immediata sostituzione delle stesse.

L'Appaltatore dovrà tassativamente vietare all'interno del cantiere il consumo di bevande alcoliche fuori dei pasti, l'accesso di persone estranee e di veicoli non attinenti alla realizzazione delle opere.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse la inadempienza dell'Appaltatore, emetterà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto all'art.22 della Legge 13/9/1982 n.646, sarà valutata dalla Direzione Lavori per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

ART. 18. CONCESSIONE DI PUBBLICITA'

Rimane esclusività dell'Ente Appaltante ogni diritto per le eventuali concessioni di pubblicità e i relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi e costruzioni provvisorie.

ART. 19. ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE

L'Assuntore dei lavori dovrà assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Ove non fosse possibile l'allacciamento alle reti e sempre che non ostino impedimenti tecnici o amministrativi, l'Ente Appaltante può fornire a richiesta e a spese dell'Appaltatore le suddette utenze.

Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito, anche dopo l'ultimazione dei lavori, per l'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nel cantiere, nel caso non fosse possibile, per qualsiasi ragione, eseguire allacciamenti definitivi.

Si intende che gli allacciamenti potranno essere utilizzati anche per gli impianti, non di pertinenza dell'Appaltatore in quanto non compresi nell'appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo caso, a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore su richiesta della Direzione Lavori dovrà concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.

Dovrà pur permettere, su richiesta della Direzione Lavori, che altre imprese operanti nel cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acqua ed energia elettrica installate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, passaggi, accessi carrai, reti di fognature, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.

L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione della Direzione Lavori.

E' a carico dell'Appaltatore l'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua occorrente per l'esecuzione dei lavori e delle prove, oltre che la fornitura dell'acqua potabile agli addetti ai lavori, unitamente agli eventuali oneri di potabilizzazione.

ART. 20. POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà assicurare tutto il personale contro gli infortuni e stipulare ogni altra assicurazione richiesta dalle leggi e dalle normative vigenti.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice degli Appalti pubblici D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque la copertura assicurativa manutenzione cesserà decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai

successivi punti "Copertura CAR" e "Copertura responsabilità Civile". Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima della stipula del contratto e in ogni caso, prima della consegna dei lavori (qualora essa dovesse concorrere in modo anticipato).

20.1. COPERTURA CAR

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve essere stipulata per un massimale pari al valore complessivo di aggiudicazione dell'appalto medesimo.

Copia autentica di tale copertura assicurativa e dei suoi rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere anche:

- l'estensione di garanzia alle opere/impianti preesistenti sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, di proprietà dell'Ente Appaltante o comunque da questo detenute, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00;
- Costi di demolizione e sgombero conseguenti ad eventuali sinistri per una somma assicurata non inferiore a € 250.000.

20.2. COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Appaltatore dovrà stipulare una adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori.

Tale copertura assicurativa di Responsabilità Civile può essere inclusa anche nell'ambito della copertura CAR di cui al punto precedente, ma comunque deve essere stipulata per un massimale non inferiore di € _____ per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiati/i; copia autentica di tale copertura assicurativa e dei suoi rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata all'Ente Appaltante.

La suddetta copertura assicurativa di Responsabilità Civile deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono

compresi anche i dipendenti dell'Ente Appaltante e deve inoltre includere, tra le altre, anche le seguenti estensioni:

- clausola che preveda la qualifica di "terzi" tra loro per tutti i soggetti partecipanti ai lavori, inclusi loro dipendenti, nonché l'Ente Appaltante e personale da quest'ultima incaricato, per i danni tra loro stessi (e/o all'Ente Appaltante) arrecati e con rinuncia alla rivalsa verso i medesimi soggetti. Tra i soggetti partecipanti ai lavori sono incluse anche le imprese di vigilanza.
- clausola che preveda la qualifica di "terzi" nei confronti di appaltatori vincitori di appalti diversi, che lavorino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetti del presente appalto;
- responsabilità civile anche per la direzione dei lavori;
- danni derivanti da errori di progettazione e insufficiente progettazione
- danni causati da veicoli a motore non targati, mezzi meccanici e altre macchine in occasione del loro impiego durante i lavori assicurati e utilizzati sul luogo di esecuzione delle opere, quando in detto luogo l'uso dei veicoli, mezzi e macchine non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della ex-legge 990/69 e successive modifiche;
- sollevamento o deposito di polvere;
- impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
- colpa grave dell'Appaltatore (o degli altri soggetti assicurati), e dolo e/o colpa grave delle persone di cui o con cui il/i medesimo/i debba/no rispondere;

danni anche a:

- condutture sotterranee; fabbricati in adiacenza e/o aderenza; cose in consegna e/o custodia; beni che, nell'ambito di esecuzione dei lavori, per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi.

20.3. FRANCHIGIE E SCOPERTI

Qualora i contratti di assicurazione CAR e/o Responsabilità Civile prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

20.4. PRECISAZIONI

Le garanzie CAR e Responsabilità Civile, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di impresa, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice Unico Appalti, le stesse garanzie assicurative prestate

dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'assicurazione deve inoltre coprire i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

Qualora l'Appaltatore sia già intestatario di polizza CAR e RCT, ma con massimali e/o condizioni insufficienti rispetto a quanto richiesto, potrà stipulare polizza in 2° rischio per coprire il rischio fino ai massimali e alle condizioni richiesti nel presente articolo.

ART. 21. ORDINE DEI LAVORI

21.1.

L'Appaltatore svilupperà i lavori in modo da darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

Le varie categorie di lavoro si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato nel Programma Lavori allegato al presente Capitolato, così come sviluppato in forma esecutiva dall'Appaltatore medesimo ed approvato dalla Direzione Lavori ai sensi del successivo ART. 22.

Tuttavia l'Appaltatore riconosce ed accetta sin d'ora che, alla luce delle difficoltà esecutive che potranno presentarsi nel corso dei lavori, la Direzione Lavori sulla base dell'esistenza di specifici presupposti tecnici ed oggettivi, non di mera discrezionalità ma di discrezionalità tecnica, potrà richiedere di variare l'ordine dei lavori, senza che per ciò l'Appaltatore possa ritenere lesa la propria autonomia o attenuate le responsabilità connesse all'esecuzione dell'opera.

La Direzione Lavori avrà pertanto la facoltà di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel Programma Lavori.

Nell'impartire tali disposizioni la Direzione Lavori permetterà all'Appaltatore di avere sufficienti fronti di lavoro, tali da rispettare la pianificazione economica prevista nella programmazione di riferimento, con un margine in difetto non superiore ad 1/20 dell'importo contrattuale.

In sede di aggiornamento del programma dei lavori, di cui al successivo ART. 22, l'Appaltatore recepirà le eventuali disposizioni della Direzione Lavori garantendo il rispetto del termine finale dei lavori.

L'Appaltatore non avrà comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri, riconoscendo la natura di impedimento obbiettivo alle circostanze che hanno imposto la variazione dell'ordine dei lavori allorché le stesse siano da ricondursi alle difficoltà esecutive che potranno presentarsi a causa delle interferenze con le opere in contestuale esecuzione.

ART. 22. PROGRAMMA DEI LAVORI

22.1. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Al presente Capitolato è allegato il cronoprogramma dei lavori di progetto.

Il programma dei lavori, basato sul programma fornito dal Committente, sarà nella forma GANTT (riproduzione grafica della tempistica esecutiva) ed evidenzierà la durata delle principali categorie di lavoro. Tale programma dovrà essere conforme ai tempi contrattuali e dovrà altresì contenere le eventuali tappe intermedie (Milestones) richieste dal Committente e dalla Direzione Lavori.

ART. 23. CONSEGNA DEI LAVORI

23.1. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.

Entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà:

- Approntare il cantiere e dotarlo delle necessarie attrezzature;
- Predisporre l'arrivo in cantiere dei materiali necessari per dare il ritmo alle lavorazioni in pieno accordo al programma contrattuale.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 1 giorni e non superiore a 5; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori ed in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, acquisisce d'ufficio dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio il documento unico di regolarità contributiva

(DURC) relativo all'appaltatore ed alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

L'Appaltatore dovrà in sede di consegna dei lavori, dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti e degli accessi, assumendo l'impegno di ripristinare le infrastrutture esistenti a sua cura e spese.

L'Appaltatore non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile (almeno 15 giorni lavorativi) per ottemperare a quanto richiesto nel presente CSA.

L'accesso all'area interessata ai lavori dovrà avvenire attraverso i varchi esistenti all'atto della consegna dei lavori e che saranno indicati dalla Direzione Lavori; pertanto l'Appaltatore dovrà, in sede di consegna dei lavori, dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per tale accesso, con l'intesa che qualunque danneggiamento verificatosi alle infrastrutture e/o manufatti esistenti durante il trasporto ed il montaggio delle proprie forniture sarà ripristinato a sua cura e spese.

ART. 24. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

24.1. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la

sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento. Inoltre, nell'ordine di sospensione dato dal Direttore dei Lavori, deve essere indicata con precisione la decorrenza della sospensione. In ogni caso deve essere immediatamente portato a conoscenza dell'Ente Appaltante. Analogamente si dovrà procedere per la ripresa dei lavori.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b. l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da

indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 22.1.

Durante il periodo di sospensione, gli oneri per la protezione delle opere e la guardiania saranno a completo carico dell'Appaltatore, il quale non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per la disposta sospensione.

Durante il periodo di sospensione, l'Appaltatore è tenuto a mantenere in piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in qualunque momento il lavoro, con preavviso di una settimana, provvedendo altresì alla conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere.

24.2. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 22, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

24.3. PROROGHE

Ove a norma dell'art. 107 commi 5 del D.lg. 50/2016 possa darsi luogo a richiesta di proroga, l'Appaltatore dovrà indicare nella richiesta, oltre alle motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo dei lavori da eseguire, valutati alla data della domanda.

ART. 25. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare finito l'intero lavoro in ogni sua parte è stabilito in 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi.

I lavori avranno inizio non appena ne verrà data consegna con regolare verbale e poi proseguiranno con la massima alacrità e senza interruzione. I giorni nei quali verranno redatti i verbali di inizio e ultimazione dei lavori saranno conteggiati fra quelli utili.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, eseguiti i necessari accertamenti, redige il certificato di ultimazione dei lavori, nelle forme previste dalla vigente normativa.

ART. 26. PENALE PER RITARDI – PREMIO DI ACCELERAZIONE

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori, a carico dell'Appaltatore verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille (Euro uno/00 ogni Euro mille/00) dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale, salvo il diritto dell'Ente Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Detta penale verrà applicata con deduzione dall'importo del conto finale.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, nei termini previsti dal Capitolato Generale, ed intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione dei lavori, utilizzando mezzi e materiali anche di proprietà o in uso all'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere.

L'Ente Appaltante potrà in tali casi assumere anche in proprio subappalti in corso da parte dell'Appaltatore.

Per quanto sopra non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto dell'Ente Appaltante di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivanti dalle inadempienze dell'Appaltatore.

In casi particolari che rendano particolarmente apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto contrattualmente, l'Amministrazione può prevedere il riconoscimento di un premio all'Appaltatore per ogni giorno di anticipo, pari a pari all'0,5 per mille dell'importo contrattuale.

ART. 27. NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

27.1. VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

I lavori oggetto del presente contratto saranno contabilizzati a CORPO.

L'importo forfettario contrattuale si intende comprensivo di ogni qualsiasi onere sia diretto che accessorio per dare i lavori perfettamente finiti e funzionanti così come previsti nei documenti contrattuali e nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamate.

Detto importo è fisso ed invariabile qualunque sia la quantità di ogni singola categoria di lavoro necessaria per dare l'opera perfettamente finita, funzionante e rispondente alle prescrizioni tutte contenute negli elaborati di progetto.

27.2. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Occorrendo lavori non previsti dal presente Capitolato, sulla base di quanto previsto all'art. 106 del D.lg. 50/2016, l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirli.

27.3. LAVORI IN ECONOMIA

Nei casi in cui la valutazione dei nuovi lavori non possa essere fatta a misura, questi saranno eseguiti in economia, sempre previo ordine scritto della Direzione dei Lavori, e riconosciuti con rapportino giornaliero compilato dall'Impresa e controfirmato dalla Direzione dei Lavori o dal suo preposto.

Per i lavori in economia, il costo orario della manodopera è quello vigente individuato dal prezziario della Regione Emilia Romagna in revisione corrente, si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro, uso di trabattelli, compresi consumi anche di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro impiego. Su tali importi non verrà applicato il ribasso d'asta contrattuale.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno contabilizzate le ore di lavoro effettivamente prestate dalla manodopera in cantiere, anche per frazioni di giornata lavorativa, e non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore d'impiego relative agli operai utilizzati e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, predisporrà il Direttore dei Lavori.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

ART. 28. ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - CESSIONI DI CREDITO

28.1. GARANZIA PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La cauzione definitiva sarà costituita ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 56/2017.

28.2. ANTICIPAZIONI

Non sono previste anticipazioni.

28.3. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

L'importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e verrà pagato con le modalità previste nel Contratto d'Appalto.

Le somme riguardanti gli oneri per la sicurezza verranno corrisposte proporzionalmente all'importo di ogni stato di avanzamento.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

L'emissione del conto finale, al raggiungimento del 100% dell'importo contrattuale è subordinata all'esecuzione delle prove e verifiche funzionali di cui agli art. 9 e 10 del presente Capitolato e avverrà entro 90 giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori accertata dal Direttore dei lavori con apposito verbale.

La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei lavori sarà stabilita a insindacabile giudizio del *Direttore dei Lavori*.

I certificati di pagamento saranno emessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun S.A.L.

La fattura potrà essere emessa ad avvenuta emissione del certificato di pagamento

Il pagamento dei certificati di cui sopra avverrà a 30 (trenta) giorni fine mese, dalla data della presentazione della relativa fattura e sarà effettuato al netto della ritenuta di legge dell'0,50% sull'importo del certificato, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Impresa, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Al fine di rendere efficace la tutela dei lavoratori, i pagamenti in acconto e a saldo sono pattiziamente subordinati all'acquisizione della dichiarazione della regolarità contributiva rilasciata dagli Enti competenti, ivi compresa Cassa Edile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla avvenuta produzione da parte dell'Impresa di regolare fattura per il corrispondente importo e di

garanzia fidejussoria, resa ai sensi dell'art. 103 del D.lg. 50/2016, valevole sino alla data in cui il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione assume carattere definitivo. La *Committente* dispone il pagamento della rata di saldo entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Pagamento o di Regolare Esecuzione ovvero, se posteriore, dalla data di produzione della relativa fattura e della garanzia fidejussoria a cui il pagamento stesso è subordinato.

Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del collaudo finale concluso con esito favorevole.

Le trattenute di cui sopra resteranno vincolate e infruttifere e verranno restituite entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di collaudo finale.

Il pagamento a saldo è subordinato all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori; la stazione appaltante in occasione di ciascun pagamento in acconto è tenuta all'acquisizione d'ufficio dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'appaltatore ed alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

28.4. CESSIONI DI CREDITO

E' vietata all'Appaltatore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dall'Ente Appaltante.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).

28.5. REVISIONE PREZZI

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

28.6. VALUTAZIONE DEI COMPENSI

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i rispettivi prezzi di Appalto.

L'Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, dichiara che tutti gli oneri diretti ed indiretti, come espressamente previsto posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, dalle leggi regolamenti, decreti e norme di cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che potrà incontrare nell'esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

ART. 29. COLLAUDO

Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso entro 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Sino a che non sia intervenuto il Certificato di Regolare Esecuzione, la manutenzione delle opere eseguite deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari.

ART. 30. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

30.1 Subappalto

1. Il subappalto è consentito, ma solo a seguito di preventiva comunicazione scritta da parte del Committente, nei termini e nelle modalità stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici all'art. 105, al quale, come norma pattizia, la Committente discrezionalmente si richiama.
2. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'ART. 3.2, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo complessivo del contratto di lavori.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al

subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato

- b. che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - i. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - 1. se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - 2. l'inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - ii. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti alla società o consorzio;
- c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
 - iii. i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07,

l'appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. 575/1965

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore in ottemperanza all'art. 105 comma 18 del Codice dei contratti; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); nessun ribasso è applicato ai costi per la sicurezza ed al costo della manodopera relativo alle lavorazioni affidate in subappalto, come determinato dal progetto;
 - b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi come indicato dall'articolo 105, comma

15, del Codice dei contratti;

- d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti;
- e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - i. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - ii. copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti;
- 6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
- 7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
- 8. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
- 9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del

Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

30.2 Responsabilità in materia di subappalto

10. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
11. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
12. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
13. Fermo restando quanto previsto all'30.1 commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
14. Non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
15. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, dovranno mostrare tessera di riconoscimento.
16. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

17. Qualora il Committente ritenesse il Subappaltatore inidoneo ad eseguire i lavori subappaltati, lo comunicherà all'Appaltatore che si obbliga sin d'ora ad allontanare il Subappaltatore immediatamente ed a sostituirlo con altro che verrà ritenuto idoneo.
18. L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'operato del subappaltatore e risponde verso il Committente per i lavori eseguiti dal subappaltatore, per qualsiasi danno o ritardo lo stesso dovesse arrecare e per gli obblighi di solidarietà di legge, rispondendo in via di regresso per eventuali pagamenti effettuati dalla Committente, che potrà direttamente trattenere le relative somme su qualsiasi pagamento dovuto all'Appaltatore.

30.3 Pagamento dei subappaltatori

19. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui a causa di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all' _____ comma 2.
20. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore;
 - b. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
21. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
22. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale

ART. 31. RISERVE

Quando sorgano contestazioni da parte dell'Appaltatore si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, secondo quanto previsto dagli articoli 190 e 191 del DPR 207/2010.

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dalla normativa sopra citata.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.

ART. 32. ORDINI DI SERVIZIO

Le istruzioni della Direzione Lavori verranno trasmesse all'Appaltatore a mezzo di ordini di servizio in forma scritta, in duplice copia di cui una dovrà essere restituita dall'Appaltatore firmata per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto a rispettarle scrupolosamente.

La Direzione Lavori trasmetterà all'Appaltatore ordini di servizio per (elenco indicativo e non limitativo):

- demolizione o correzione di opere non realizzate in conformità a quanto specificato nei documenti contrattuali;
- allontanamento e sostituzione di forniture ed approvvigionamenti affetti da vizi o non conformi alle disposizioni contrattuali;
- provvedere alle misure necessarie per assicurare la buona esecuzione dei lavori;
- provvedere alle misure necessarie per il rispetto dei termini previsti dal programma di esecuzione.

Qualora l'Appaltatore giudichi che le prescrizioni ricevute siano eccedenti rispetto a quanto dovuto dal contratto deve, sotto pena di decadenza, trasmettere le proprie osservazioni scritte alla Committente ed alla Direzione Lavori, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla data di trasmissione dell'ordine.

ART. 33. LAVORI URGENTI

In caso di urgenza l'Appaltatore dovrà dare esecuzione immediata anche agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori verbalmente o telefonicamente.

Sarà cura dell'Appaltatore di procurarsi, in tal caso, entro le 24 (ventiquattro) ore successive all'ordine verbale, anche l'ordine di servizio scritto, poiché tutti i lavori e le somministrazioni eseguite senza alcun ordine scritto non verranno contabilizzati.

ART. 34. NORME DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà attenersi, nell'esecuzione delle opere, alle condizioni e alle prescrizioni dei documenti contrattuali.

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle regole d'arte facendo riferimento a tutte le norme di legge e amministrative vigenti.

Tutte le opere esposte agli agenti atmosferici dovranno presentare le necessarie protezioni e rifiniture (impermeabilità, inossidabilità, ecc.).

L'Appaltatore dovrà altresì operare secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore è responsabile di ogni difformità e/o difetto di esecuzione dei lavori causati da tecnici od operai nella fornitura o nell'impiego dei materiali, anche se rilevati dopo la messa in opera di questi.

Le sostituzioni, le riparazioni e i danni, qualunque essi siano, che ne risulteranno, restano completamente a carico dell'Appaltatore.

ART. 35. OPERE NON CONFORMI

Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali potranno essere rifiutate.

La Direzione Lavori segnalerà all'Appaltatore le eventuali opere che non riterrà eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali; l'Appaltatore provvederà a porvi rimedi a propria cura e spese.

Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte della Committente e su proposta della Direzione Lavori, può essere deciso alternativamente che:

- A. l'Appaltatore debba demolire completamente o parzialmente e rieseguire, a propria cura e spese, i lavori che la Direzione Lavori riconosce di essere stati eseguiti senza necessaria diligenza e con l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti.

- B. Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, la Direzione Lavori avrà la facoltà di provvedere direttamente affidando l'incarico ad altra impresa; le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

La Committente non ammetterà alcun reclamo a tale riguardo.

ART. 36. ANOMALIE E CONTRADDIZIONI

Entro i termini delle prescrizioni contrattuali relative all'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a scegliere le procedure, i metodi o le attrezzature che riterrà più idonee per l'esecuzione delle opere assegnategli.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare in tempo utile alla Direzione Lavori qualsiasi anomalia o contraddizione eventualmente rilevata all'interno dei documenti contrattuali. Egli sarà responsabile di quelle non segnalate.

ART. 37. VERIFICHE - ISPEZIONI

In linea generale, l'Appaltatore dovrà assecondare visite, controlli, prelievi che la Direzione Lavori riterrà opportuno eseguire o far seguire al fine di accertare che le forniture ed i lavori siano conformi alle prescrizioni contrattuali.

ART. 38. DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

I danni alle opere che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Ente Appaltante entro 5 (cinque) giorni dall'inizio del loro avvenimento mediante raccomandata R/R escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al compenso che sarà riconosciuto nei limiti di cui al 2° comma dell'art.20 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare malgrado l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Ente Appaltante.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

In ogni caso resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

ART. 39. SCIoglimento E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

39.1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE - ESECUZIONE D'UFFICIO.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere in danno il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 108 D.lg. 50/2016.

ART. 40. AREE PER CANTIERI, MEZZI D'OPERA

L'Appaltatore, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla Direzione Lavori affinché vengano da questa approvati, i disegni illustranti l'area che intende occupare, la disposizione e la tipologia dei baraccamenti, degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali ed attrezzature.

L'Appaltatore dovrà organizzare e mantenere i cantieri, assumendo ogni oneri a suo carico.

Sono a carico dell'Appaltatore le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto dei cantieri sussidiari a quelli principali, per alloggi degli operai, per opere provvisorie, per strade di servizio, ecc.

ART. 41. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE, ASSISTENTI DEL DIRETTORE

L'Appaltatore dovrà designare un Direttore di cantiere il cui nominativo dovrà essere comunicato, per l'approvazione, all'Ente Appaltante ed alla Direzione Lavori prima dell'apertura del cantiere.

Al Direttore di Cantiere comporterà ogni responsabilità inerente a tale qualifica per la conduzione dei lavori, per la vigilanza del cantiere, la

custodia dei materiali e mezzi d'opera nonché per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, ai sensi dell'art. 2087 del Codice Civile e della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dalle leggi 55/90 e 106/2009, in modo che l'Ente Appaltante e il Direttore dei Lavori siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità civile o penale.

Il Direttore di Cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Dalla Direzione Lavori il Direttore di cantiere prenderà eventuali disposizioni inerenti la programmazione dei lavori, la loro esecuzione, la verifica della contabilità.

E' facoltà dell'Ente Appaltante e del Direttore dei Lavori chiedere la motivata sostituzione del Rappresentante, del Direttore di cantiere o l'allontanamento di qualunque addetto ai lavori in caso di constatata negligenza o indisciplina.

ART. 42. PROTEZIONE AMBIENTALE

La responsabilità della gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri è dell'appaltatore che vi opera, il quale dovrà pertanto rispettare il Testo unico ambientale D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 43. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Impresa e l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lg. 205/2016, è esclusa la competenza arbitrale.

Le suddette controversie saranno pertanto rimesse alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è in via esclusiva quello di Bologna.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i

lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

ALLEGATI

<p>TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 3.2 e 3.3)</p>
--

Nr.	Ampliamento e superamento barriere architettoniche Biblioteca di Zola Predosa	Categoria allegato A D.P.R. 207/2010		Euro
1	Edifici civili ed industriali	Obbl./Subapp.	OG1	€ 108.826,27
2				
3				
Ai sensi dell'art. 3.2 del capitolato, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima del 30%.				
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 108.826,27

TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 3.3

Nr.	Designazione dei gruppi di lavorazione omogenee	Importo €	%	%
1	Edifici civili e industriali			100
1,1	Opere edili	€ 80.084,94	% 73,59	
1,2	Impianti elettrici	€ 21.665,61	% 19,91	
1,3	Impianti meccanici	€ 7.075,72	% 6,50	
1	Totale importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 108.826,27	100,00	100
2	Oneri per la sicurezza	€ 4.652,78		
	TOTALE DA APPALTARE (somma di 1 + 2)	€ 113.479,05		

TABELLA «C» CARTELLO DI CANTIERE



"Comune di Zola Predosa"

**COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE – PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 4 – ZOLA PREDOSA (BO)**

Progetto esecutivo approvato con _____ n. _____ del _____

Responsabile Unico del Procedimento

Roberto Costa

Progettista:

Ing. Giuseppe Tartarini – Studio Beta Ass.ti - Bologna

Direttore dei lavori

Ing. Giuseppe Tartarini – Studio Beta Ass.ti - Bologna

**Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione:**

Ing. Giuseppe Tartarini –
Studio Beta Ass.ti - Bologna

**Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione:**

Ing. Giuseppe Tartarini –
Studio Beta Ass.ti - Bologna

Notifica preliminare in data:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: - **Euro 108.826,27**

ONERI PER LA SICUREZZA: - **Euro 4.652,78**

IMPORTO DEL CONTRATTO: **Euro 113.479,05**

Gara in data _____, offerta di Euro _____ pari al ribasso del ____ %

Impresa esecutrice: _____

con sede: _____

Qualificata per i lavori dell'_____, classifica _____.)
categori_____: _____, classifica _____.)

direttore tecnico del cantiere: _____

subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati
	categoria	descrizione	In Euro

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

1.1.1.1 Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico

1.1.1.2 telefono: _____ **fax:** _____ **E-mail:** _____@_____.it